



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 7331/06 R.G. Lavoro

TRA

Metoda Spa, in persona del legale rapp.n.te pt, rapp.to e difeso
dall'Avv. S. De Blasi; - opponente -

E

INPS, in persona del legale rapp.n.te pt, rapp.to e difeso dall'Avv.
F. Bove; - opposto -

DISPOSITIVO

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.

FATTO

Con ricorso depositato in data 18/11/06, parte ricorrente
impugnava la richiesta di pagamento inoltrata dall'INPS per il
recupero delle agevolazioni applicate ai contratti di formazione
lavoro nel periodo dal 1995 al 2001, in quanto ritenute illegittime.

N° 125/2010 Sent.

N° _____ R. Gen

N° 988 Cron.

“aiuti di Stato” dall’Unione Europea. L’opponente eccepiva la prescrizione; nel merito, assumeva l’infondatezza della pretesa azionata dall’ente previdenziale, richiamando il principio del “legittimo affidamento”, avendo l’azienda in buona fede fruito dei benefici previsti dalla normativa nazionale all’epoca vigente; chiedeva quindi la declaratoria della inesistenza del credito dell’INPS, o in via gradata la riduzione del debito della ditta alle sole somme non prescritte, con vittoria di spese.


Nel costituirsi in giudizio l’INPS deduceva l’infondatezza della pretesa di controparte e ne chiedeva il rigetto.

All’udienza di discussione i difensori concludevano come in atti e il Giudice decideva con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto.

DIRITTO

Come è noto, la Commissione Europea con decisione n. 128/00 dell’11/5/99 ha ravvisato l’infrazione da parte dello Stato italiano dei principi comunitari, ritenendo illegittima la concessione alle aziende italiane di benefici fiscali e/o previdenziali in materia di contratti di formazione e lavoro per violazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE.

La Corte di Giustizia Europea, nel respingere il ricorso avanzato dallo Stato italiano, ha in seguito condannato il nostro Paese al recupero delle somme inerenti le agevolazioni già applicate alle imprese (Corte Giustizia Comunità Europea, n. 310/02, n. 99/04).



In particolare, la Corte ha ribadito che sono incompatibili con il mercato comune gli sgravi contributivi legati ai contratti di formazione e lavoro, che non rispettano le condizioni previste dalla decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999, ed ha osservato che il carattere sociale degli interventi statali non è sufficiente a sottrarli "ipso facto" alla qualifica di aiuti di Stato. Quest'ultima nozione ricomprende le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche al fine di alleviare gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa.

Uno sgravio parziale degli oneri sociali costituisce un "aiuto di Stato" se finisce per esentare parzialmente le imprese dagli oneri pecuniari del sistema di previdenza, senza che questo esonero sia giustificato dalla natura o dalla struttura di tale sistema.

Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione sono infatti in linea di principio vietati, e possono essere autorizzati solo in casi eccezionali ed in relazione a regioni che soddisfano taluni specifici criteri. In ogni caso, siffatti aiuti devono essere decrescenti e limitati nel tempo.

Lo Stato italiano pertanto ha l'obbligo di procedere al recupero degli aiuti erogati, quale logica conseguenza dell'illegittimità degli stessi, e le somme da recuperare vanno maggiorate degli interessi maturati dalla data della somministrazione dell'aiuto alla data dell'effettivo recupero.

L'affidamento sulla legittimità degli aiuti ricevuti non può essere

invocato dai beneficiari per sottrarsi all'obbligo di restituzione, né lo Stato italiano può invocare il legittimo affidamento dei beneficiari per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione della decisione della Commissione con cui si ordina la ripetizione dell'aiuto.

Può essere di ostacolo alla ripetizione solo una assoluta impossibilità di esecuzione, che però non può ravvisarsi nelle mere difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che l'esecuzione della decisione presenta, onde lo Stato è tenuto ad intraprendere effettive iniziative presso le imprese interessate al fine di recuperare l'aiuto.

Resta comunque salva per l'azienda interessata la possibilità di opporsi al recupero per l'affidamento ingeneratosi circa la regolarità dell'aiuto, e in tal caso spetta al Giudice nazionale valutare se sussistano circostanze eccezionali.

Quanto alla prescrizione, la Corte Costituzionale è di recente intervenuta precisando che non esiste una normativa comunitaria specifica che stabilisca un apposito termine di prescrizione applicabile all'azione di recupero, e che l'eventuale disciplina va rinvenuta nella legislazione nazionale, tenendo conto però che le agevolazioni oggetto di ripetizione non si configurano come "contributi" in senso proprio bensì come meri "aiuti" alle imprese (C. Cost. n. 129 del 30/4/09).

In particolare, la Corte, ha condiviso l'osservazione del Giudice

remittente secondo cui *“nel contrasto tra norma interna e norma comunitaria con effetto diretto, il giudice deve applicare la norma comunitaria, previa disapplicazione della norma di diritto nazionale”* e *“l'art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (è) la norma comunitaria applicabile nell'ambito dell'azione di recupero”*.

Ha tuttavia ritenuto *“non plausibile”* l'interpretazione data dallo stesso remittente, secondo cui il citato art. 15 *“contempla un termine di prescrizione (decennale) destinato a spiegare efficacia non soltanto nei rapporti tra Commissione e Stato membro, ma anche tra quest'ultimo e i beneficiari degli aiuti da recuperare”*.

La Corte quindi non ha ritenuto direttamente applicabile il *“periodo limite”* di dieci anni per il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente concessi, stabilito dall'art. 15, in quanto *“il principio che le procedure dirette al recupero dell'aiuto incompatibile sono disciplinate dal solo diritto nazionale è espresso ... in forma molto chiara”*.

“Suddetto principio - afferma la Corte - del resto, è consolidato nella giurisprudenza comunitaria, la quale ha più volte affermato che il recupero dell'aiuto deve realizzarsi attraverso i mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri, sempre che il recupero stesso non sia reso praticamente impossibile”.

“L'autonomia dello Stato membro incontra due soli limiti:

l'equivalenza tra ciò che è previsto dal diritto comunitario con quanto previsto per le violazioni del diritto interno; e l'effettività del rimedio, nel senso che non sia reso impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio dei diritti garantiti dall'ordinamento comunitario. Ciò riguarda anche il termine di prescrizione; secondo il diritto comunitario, esso deve essere analogo a quello previsto per i casi "interni" e deve essere ragionevolmente idoneo a rendere effettiva la sentenza o la decisione comunitaria che obbliga lo Stato al recupero".

Per altro verso la stessa Corte Costituzionale ha anche sollevato dubbi circa *"l'applicabilità ... del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 per le obbligazioni contributive. Il giudice a quo, infatti, non ha approfondito la rilevanza, ai fini dell'individuazione della natura dell'obbligazione, della sua finalità di porre rimedio alla violazione del diritto comunitario, in quanto diretta al recupero di aiuti di Stato accertati in via definitiva come illegittimi da una decisione della Commissione e da due sentenze della Corte di giustizia ... , affermando in modo apodittico che la pretesa vantata dall'Inps andrebbe ricondotta nella categoria delle obbligazioni contributive, peraltro dopo aver rilevato che la relativa fonte era nel diritto comunitario. Il giudice rimettente trascura, altresì, di precisare le ragioni che lo inducono ad escludere, in difetto di uno specifico termine breve*



di prescrizione in ordine al recupero degli aiuti di Stato, il ricorso al termine ordinario decennale”.

Inoltre, prosegue la Corte, non è possibile prospettare un “combinato disposto” tra l'art. 3, commi 9, lettera a), ultima parte, e 10 della legge n. 335 del 1995 e l'art. 15 del regolamento (CE) n. 659/1999, essendo tale operazione “viziata sul piano giuridico”.

“Infatti, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, nei rapporti tra diritto comunitario e diritto interno i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato (sentenze n. 168 del 1991, n. 170 del 1984 e n. 183 del 1973). Le norme derivanti dalla fonte comunitaria vengono a ricevere, ai sensi degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., diretta applicazione nel territorio italiano, ma rimangono estranee al sistema delle fonti interne e, se munite di efficacia diretta, precludono al giudice nazionale di applicare la normativa interna con esse ritenuta inconciliabile (ove occorra, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ex art. 234 del Trattato CE). In questo quadro, il “combinato disposto” realizzato dal rimettente non è consentito perché si risolve nella fusione di due norme ... destinate invece a restare distinte, in quanto appartenenti ad ordinamenti diversi, pur se coordinati, e che non sono suscettibili di essere lette in combinazione appunto



perché tra loro contrastanti”.

Ne deriva che - sulla scorta di quanto affermato sopra - non sembra possa a questo punto valere la prescrizione quinquennale, prevista per i soli “contributi” dalla legge n. 335/95, mentre appare applicabile il termine decennale della prescrizione ordinaria.

Nel caso di specie, le somme oggetto di recupero si riferiscono al periodo dal 1995 al 2001, e la richiesta di pagamento è stata inviata dall’INPS alla opponente ditta prima del decorso dei dieci anni dalla maturazione del credito, onde la pretesa azionata dall’ente previdenziale non può ritenersi estinta.

Quanto al principio di affidamento invocato dall’azienda, non sembra sussistessero all’epoca “circostanze eccezionali” o peculiari, tali da escludere l’obbligo di restituzione delle somme oggetto di causa.

L’opposizione va quindi rigettata.

Per giusti motivi, trattandosi di questione nuova, controversa e obiettivamente controvertibile, le spese sono compensate.

Salerno, 18/1/10.

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

